

OSSERVATORIO ASTROFISICO
DI TORINO



**Determinazione Direttore N. 130/2022 del 3 maggio 2022
(Prot.n. 1078 del 3 maggio 2022)**

OGGETTO: Affidamento dell'incarico professionale di architettura e ingegneria per il rinnovo periodico di conformità antincendio della centrale termica principale della sede dell'INAF - Osservatorio Astrofisico di Torino (attività 74.1.A D.P.R. 151/2011) – C.I.G. Z5A363C37E

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF"), ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"Istituto Nazionale di Astrofisica" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70";
- VISTA** la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca" e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124”;
- VISTO** il “Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300;
- VISTO** lo “Statuto” dell’“Istituto Nazionale di Astrofisica”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l’articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura “coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale”;
- VISTO** il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021;
- VISTA** la deliberazione del 23-30 dicembre 2020, numero 96 di designazione dei Direttori delle Strutture di Ricerca ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” ha ritenuto di “...designare il Dottore Silvano Fineschi, quale Direttore dell’“Osservatorio Astrofisico di Torino” con effetto dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio”;
- VISTO** l’art. 7 del Decreto del Presidente dell’Istituto del 30 dicembre 2020, numero 14, “Nomina dei Direttori di alcune Strutture di Ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. f) dello Statuto”, con il quale il Dottore Silvano Fineschi è stato nominato Direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Torino a decorrere dal 1^a gennaio 2021 e per la durata di un triennio;
- VISTA** la Determina N. 188/2020 del 30 dicembre 2020 del Direttore Generale di “Conferimento degli incarichi ai Direttori di alcune Strutture di Ricerca” dello Istituto Nazionale di Astrofisica” con cui è stato conferito l’incarico di Direttore dello “Osservatorio Astrofisico di Torino” al Dott. Silvano Fineschi a decorrere dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 82/2021 del 30 dicembre 2021 di approvazione del bilancio di previsione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica per l’Esercizio Finanziario 2022;

- VISTA** la delibera n.13 del 31 marzo 2021 del Consiglio di Amministrazione dell'INAF di approvazione del Piano integrato della Performance e di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il triennio 2021-2023;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111;
- VISTO** il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97,
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50";
- VISTO** in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "rubrica" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in "Codice dei Contratti Pubblici", in luogo di "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";
- VISTO** l'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali;
- VISTO** in particolare l'art.36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in "Codice dei Contratti Pubblici" il quale prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria";

VISTE

le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, ed in particolare che:

“gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso”;

“L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento – effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice);

VISTE

le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*. Approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;

VISTE

le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. ed in particolare che:

Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del

Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, come modificato dalla L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) dispone che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie nonché degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300/99, sono obbligate a ricorrere al MePA per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma comunque inferiori alla soglia comunitaria;

PRESO ATTO altresì, del parere del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 1041/2021 del 20.09.2021, con particolare riferimento alle procedure riguardanti i servizi di architettura e ingegneria, anche sopra la soglia di euro 5.000, secondo il quale l'inclusione nel catalogo CONSIP dei "Servizi professionali di progettazione e verifica della progettazione di opere di ingegneria civile", non pare *dirimente rispetto all'eventuale obbligo di ricorso a tale strumento per l'affidamento di questa tipologia di incarichi. Da un lato, questo si evince dalla difficile riconducibilità dei servizi a carattere intellettuale nell'ambito di "categorie merceologiche omogenee" immediatamente comparabili* Anche "... gli orientamenti ANAC sul tema non sembrano propendere per l'obbligo di ricorso al mercato elettronico";

CONSIDERATO che presso l'Osservatorio di Torino è presente una attività soggetta al maggior controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*, costituita dalla centrale termica principale ricadente nella di attività di cui al n.74.1.A, ovvero *"Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)";*

CONSIDERATO che con atto prot.n.37926 del 14.10.2011, cat. PV, fasc. 36454 del Comando Provinciale dei VV.F. di Torino si rilasciava il Certificato di Prevenzione Incendi relativamente alla pratica n.36454 per l'attività di cui sopra, con scadenza al 01.06.2017 per l'attività n.97 del D.M 16.02.1982 *"Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività*

soggette alle visite di prevenzione incendi, poi sostituito dal D.P.R. 151/2011 sopracitato”;

CONSIDERATO che con attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 151/2011 a firma del responsabile dell'attività, Dott. Alessandro Capetti, l'Osservatorio chiedeva il rinnovo della conformità per l'attività in parola (74.1.A, D.P.R. 151/2011), ottenendo esito positivo da parte dell'ufficio competente del Comando Provinciale dei VV.F. di Torino con data 26.05.2017;

PRESO ATTO che la conformità antincendio per l'attività in argomento ha scadenza il 26.05.2022, come altresì attestato dal portale del Comando Provinciale dei VV.F. di Torino, ai sensi dell'art.5 “Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio” del D.P.R. 151/2011;

CONSIDERATO che risulta necessario dare avvio alla procedura di selezione di un operatore economico professionista, tecnico abilitato ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 recante *"Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139"*, a cui affidare l'incarico di verifica della protezione di parti / elementi portanti la struttura della centrale e relativa redazione di perizia asseverata riferita a modulistica antincendio (mod.pin.3.1) e di presentazione della relativa pratica di rinnovo curandone tutti gli aspetti operativi;

CONSIDERATO che alla data odierna l'INAF (e l'Osservatorio) non si è ancora dotato di un regolamento sulla costituzione e sulla gestione di elenchi di operatori economici (ed in particolare di professionisti per affidamenti di incarichi attinenti l'ingegneria e l'architettura) affidatari di lavori servizi forniture;

VISTA la nota del Responsabile dei servizi generali relativamente alla richiesta di preventivo ad alcuni professionisti interessati (anche presenti sull'elenco degli o.e. del MIMS, Provveditorato Interregionale del Piemonte, della valle d'Osata della Liguria) a svolgere l'incarico di verifica della protezione di parti / elementi portanti la struttura della centrale e relativa redazione di perizia asseverata riferita a modulistica antincendio (mod.pin.3.1), dalla quale risulta conveniente per l'amministrazione proporre l'affidamento all'arch. Bruno Pelle, con studio a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 108, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Torino al n.5609 (importo offerto euro 900,00 oltre INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) e I.V.A. se dovuta, esclusi bolli e tasse dovute al Comando Provinciale dei VV.F. per l'espletamento della pratica);

VISTA la disponibilità economica sul Ob./Fu.1.06.01 – Funzionamento, Cap. 1.03.02.13.999.02 - Altri servizi per prevenzione e sicurezza, del Bilancio della Struttura di Torino riferito all'anno 2022;

TUTTO CIO' PREMESSO, DETERMINA

Articolo 1

Di approvare l'affidamento dell'incarico tecnico professionale di verifica della protezione di parti / elementi portanti la struttura della centrale e relativa redazione di perizia asseverata riferita a modulistica antincendio e di presentazione della relativa pratica di rinnovo curandone tutti gli aspetti operativi, all'arch. Bruno Pelle con studio a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 108, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Torino al n.5609, per un importo di euro 900,00 oltre INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) e I.V.A. se dovuta, esclusi bolli e tasse dovute al Comando Provinciale dei VV.F. per l'espletamento della pratica);

Articolo 2

Di effettuare l'impegno di spesa di euro 900,00 + 4% INARCASSA euro 36,00 = euro 936,00 + I.V.A. 22% euro 205,92, per un totale di euro 1.141,92 sul Ob./Fu.1.06.01 – Funzionamento, Cap. 1.03.02.13.999.02 - Altri servizi per prevenzione e sicurezza, del Bilancio della Struttura di Torino riferito all'anno 2022 a favore dell'arch. Bruno Pelle con studio a Torino in Corso Vittorio Emanuele II, 108, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Torino al n.5609 (C.I.G. Z5A363C37E);

Articolo 3

Di emettere ordinativo relativo a favore del professionista dell'arch. Bruno Pelle, secondo le consuetudini dell'Osservatorio per l'importo suindicato per l'espletamento dell'incarico in parola;

Articolo 4

Di nominare l'Arch. Matteo Rago quale "Responsabile Unico del Procedimento", per il procedimento in oggetto, considerata l'adeguata competenza ed esperienza professionale, verificato che non sussistono cause di inconferibilità ai sensi dall'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016 e ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

Pino Torinese, 3 maggio 2022.

Il Direttore
Dott. Silvano Fineschi